ULTERIORI PROVVIDENZE A FAVORE DELLE POPOLAZIONI DEI COMUNI DELLE MARCHE COLPITE DAL TERREMOTO

Art. 40

All'onere di L. 35.174 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto-legge nell'anno 1972 si provvede quanto a L. 34.434 milioni ed a L. 740 milioni rispettivamente con corrispondente riduzione dei fondi di cui ai capitoli n. 3523 e n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. All'onere di L. 1.240 milioni derivante dall'applicazione del decreto stesso nell'anno 1973 si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Versione in vigore dal 7 ottobre 1972, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ulteriori provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto
Estremi	Decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552
Titolo	III — Interventi per il restauro del patrimonio archeologico, storico e artistico
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 1972

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/ulteriori-provvidenze-a-favore-delle-popolazioni-dei-comuni-delle/art-40/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it